



# ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL TICKET IN BASE AL REDDITO

1

## **CODICE E01:**

Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.

## **CODICE E02:**

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

## **CODICE E03:**

Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.

## **CODICE E04:**

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.



## (domande e risposte)

### A L'ESENZIONE TICKET

- A1 Come si ottiene, in sintesi, l'esenzione ticket CODICE E01-E03-E04?
- A2 Come si ottiene, in sintesi, l'esenzione ticket CODICE E02?
- A3 Qual è la normativa che definisce le modalità e i requisiti che il cittadino è tenuto ad autocertificare?

2

### B RILASCIO DELL'ESENZIONE TICKET

- B1 Come si ottiene l'esenzione ticket COD. E01 E03-E04-?
- B2 Cosa deve fare l'assistito se, pur ritenendo di aver diritto all'esenzione, non compare negli elenchi inviati dal MEF al medico di medicina generale?
- B3 Come si ottiene l'esenzione ticket COD. E02?
- B4 In quali sedi si può presentare l'esenzione ticket in base al reddito?
- B5 Come posso avere il modulo per l'autocertificazione dei miei requisiti?
- B6 Per il rilascio del diritto all'esenzione ticket mi devo rivolgere esclusivamente all'Azienda Usl di residenza?
- B7 Posso delegare una persona di fiducia alla presentazione dell'autodichiarazione?
- B8 L'autocertificazione del diritto all'esenzione può essere firmata solo dall'interessato?
- B9 Quale documentazione devo presentare per l'esenzione dal ticket?
- B10 Ho già l'esenzione dal ticket per invalidità (o per patologia), posso chiedere anche l'esenzione per reddito, avendone i requisiti?
- B11 Per il minore in adozione/affido/comunità residenziale chi deve compilare l'autocertificazione?

### C REQUISITI PER L'ESENZIONE IN BASE AL REDDITO

- C1 Quali sono i requisiti necessari per essere esenti dal ticket in base al reddito?
- C2 Il reddito percepito e la condizione del nucleo familiare, ai fini dell'esenzione, a che anno si riferiscono?

- C3 Come posso sapere qual è il mio reddito dell'anno precedente se non ho ancora presentato la dichiarazione dei redditi o ricevuto il CUD o altro analogo modello?
- C4 Con l'introduzione dell'autocertificazione i requisiti per l'esenzione ticket in base al reddito sono cambiati?
- C5 Cosa si intende per "nucleo familiare" ai fini dell'esenzione?
- C6 Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?
- C7 Quali familiari possono essere considerati "familiari a carico"?
- C8 Quali sono le condizioni per avere l'esenzione ticket E02 per disoccupazione in base al reddito?
- C9 E' sufficiente aver compiuto 65 anni per avere diritto all'esenzione ticket in base al reddito?
- C10 Il cittadino disoccupato che ha perso una precedente occupazione autonoma può avere diritto all'esenzione ticket in base al reddito?
- C11 Il cittadino straniero extracomunitario disoccupato ha diritto all'esenzione ticket in base al reddito?
- C12 Il cittadino con pensione di reversibilità ha diritto all'esenzione ticket in base al reddito?
- C13 Condizioni per aver diritto all'esenzione ticket E02 in base al reddito

## **D UTILIZZO DELL'ESENZIONE TICKET**

- D1 Il tesserino di esenzione ticket per reddito va portato sempre con sé?
- D2 Il medico di famiglia/pediatra di libera scelta viene informato del rilascio della mia esenzione?
- D3 L'esenzione per l'anno in corso si può chiedere solo all'inizio di ogni anno?
- D4 Cosa devo fare se nel corso dell'anno non ho più i requisiti per l'esenzione ?
- D5 Cosa può accadere se ho dichiarato dati non veri per ottenere l'esenzione?
- D6 L'esenzione che mi è stata rilasciata può essere annullata o revocata?
- D7 Se ho usufruito dell'esenzione ticket senza averne diritto cosa può accadere?
- D8 L'Azienda Usl controlla le autocertificazioni rilasciate per ottenere l'esenzione?
- D9 L'Azienda USL recupera il credito nel caso di autocertificazione con esito negativo?
- D10 Il medico mi ha rilasciato una ricetta in cui non è indicata l'esenzione per reddito, alla quale ho diritto: cosa devo fare?

D11 Il medico mi ha rilasciato una prescrizione di visite/esami con indicata l'esenzione per reddito, alla quale in realtà non ho diritto: cosa devo fare?

D12 Al momento della prescrizione di una visita/esame ho diritto all'esenzione per reddito, ma il giorno della visita/esame non ne ho più diritto: cosa devo fare?

D13 Al momento della prescrizione di una visita/esame non ho diritto all'esenzione per reddito, ma il giorno della visita/esame ne ho già diritto: cosa devo fare?

D14 Sono residente fuori regione e devo effettuare una visita o un esame in Valle d'Aosta: può essermi riconosciuta l'esenzione ticket per reddito?

D15 Sono residente fuori regione, può essermi prescritta in Valle d'Aosta una ricetta con indicato il codice di esenzione ticket per reddito?

4

## **E RINNOVO DELL'ESENZIONE**

E1 Quando scade l'esenzione dal ticket in base al reddito?

E2 Cosa devo fare per rinnovare l'esenzione scaduta?

E3 Se ho più di 65 anni devo rinnovare ogni anno l'esenzione dal ticket?

E4 Per i bambini di età inferiore a 6 anni l'esenzione va rinnovata ogni anno?

# LE RISPOSTE

## A L'ESENZIONE TICKET

### ***A1 Come si ottiene, in sintesi, l'esenzione ticket COD. E01-E03-E04?***

- a) SOGGETTO SEGNALATO DAL MEF. La nuova modalità per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche prevede che, ai cittadini che risultino averne diritto in base ad un elenco fornito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), venga attribuito un codice esenzione trasmesso al medico di medicina generale.
- b) SOGGETTO NON SEGNALATO DAL MEF. Coloro che non rientrino negli elenchi forniti dal MEF per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito e che ritengono di avere i seguenti requisiti:

**CODICE E01:**

Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.

**CODICE E03:**

Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.

**CODICE E04:**

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

dovranno autocertificare presso gli uffici di Scelta/Revoca dell'Azienda USL la condizione per avere diritto alle esenzione. L'Azienda USL all'atto della presentazione dell'autocertificazione o dell'atto notorio registra il diritto all'esenzione.

### ***A2 Come si ottiene, in sintesi, l'esenzione CODICE E02?***

Il disoccupato deve presentarsi nelle sedi di cui al punto B4 e consegnare la propria autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, compilata e firmata sull'apposito modulo che gli viene fornito dalla stessa Azienda USL. In quest'autocertificazione la persona dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti necessari del reddito e dello stato di disoccupazione come inteso dal Ministero della Sanità che danno diritto a usufruire dell'esenzione, gli verrà consegnato un certificato provvisorio di esenzione per reddito.

### ***A3 Qual'è la normativa che definisce le modalità e i requisiti che il cittadino è tenuto ad autocertificare?***

E' il Decreto Ministeriale 11/12/2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria. (09A15575) (GU n. 302 del 30-12-2009)".

A partire da quella data viene riconosciuto il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito solo se l'esenzione è espressamente indicata nella ricetta di prescrizione di visite o esami specialistici. Se la persona non ha l'esenzione attiva non può ricevere dal medico una ricetta con l'indicazione del codice E01/E02/E03/E04 e non può quindi usufruire dell'esenzione dal ticket in base al reddito.

## **B RILASCIO DELL'ESENZIONE TICKET**

### ***B1 Come si ottiene l'esenzione ticket COD. E01-E03-E04?***

Per i soggetti segnalati dal MEF, di cui al punto A1 – a) l'assistito NON DEVE FARE NIENTE

6

### ***B2 Cosa deve fare l'assistito se, pur ritenendo di aver diritto all'esenzione, non compare negli elenchi inviati dal MEF al medico prescrittore?***

L'assistito il cui nome non sia presente negli elenchi degli esenti per reddito ma che ritenga di aver comunque diritto all'esenzione, per ottenere l'esenzione dal ticket in base al reddito deve presentarsi nelle sedi di cui al punto B4 e consegnare la propria autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, compilando e firmando l'apposito modulo rilasciato dalla stessa Azienda Usl. In quest'autocertificazione la persona dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti necessari di reddito e delle altre condizioni previste, che danno diritto a usufruire dell'esenzione, gli verrà consegnato un certificato provvisorio di esenzione per reddito.

### ***B3 Come si ottiene l'esenzione del ticket COD. E02?***

Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità.

### ***B4 In quali sedi si può presentare l'esenzione in base al reddito?***

Nelle sedi distrettuali di:

**MORGEX** – Poliambulatorio Via del Convento n. 5

**SAINT PIERRE** – Consultorio Loc. Ordines n. 22

**AOSTA** – Sede USL Via Guido Rey n. 1

**CHATILLON** – Poliambulatorio Via Pellissier n. 19

**VERRES** – Consultorio Via A. Cretier n. 7

**DONNAS** – Poliambulatorio Via Roma n. 105

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00

### **B5 Come posso avere il modulo per l'autocertificazione dei miei requisiti?**

Per avere il modulo di autocertificazione dei requisiti che danno diritto all'esenzione ci si può rivolgere agli stessi sportelli che rilasciano l'esenzione.

Il modulo si può anche scaricare nel portale web del Servizio sanitario regionale [ausl.vda.it](http://www.ausl.vda.it), sezione modulistica – Area Territoriale – esenzioni – autocertificazioni ai fini dell'esonero dal pagamento del ticket - <http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=1100&l=1>

### **B6 Per il rilascio del diritto all' esenzione ticket mi devo rivolgere esclusivamente all'Azienda Usl di residenza?**

Per il rilascio del diritto all'esenzione ci si deve rivolgere alla propria Azienda Usl.

### **B7 Posso delegare una persona di fiducia alla presentazione dell'autodichiarazione?**

Sì, è possibile delegare una persona di fiducia alla presentazione della propria autocertificazione. In ogni caso il modulo dell'autocertificazione dovrà essere firmato dall'interessato, o, in caso di minorenne, lo firmerà il genitore/tutore.

La delega deve essere scritta e accompagnata dalla copia di un documento d'identità in corso di validità del delegante.

Esempio di delega:

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a (...) il (...), residente a (...) in via (...) n (...) delega il/la sig./sig.ra (nome e cognome) nato/a a (...) il (...), residente a (...) in via (...) n (...) a consegnare la propria autocertificazione di esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito.

(luogo), (data),(firma)

Presente sul sito dell'Azienda USL.

### **B8 L'autocertificazione del diritto all'esenzione può essere firmata solo dall'interessato?**

L'autocertificazione, in base al DPR 445/2000, deve essere rilasciata dall'interessato, ma può essere rilasciata e firmata da altri soggetti in questi casi:

- dal genitore che esercita la potestà, se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori o dal tutore se l'interessato è soggetto a tutela
- dall'amministratore di sostegno se l'interessato ne è soggetto
- dall'interessato con l'assistenza del curatore se l'interessato è soggetto a curatela.

### **B9 Quale documentazione devo presentare per l'esenzione dal ticket ?**

Non occorre allegare al modulo di autocertificazione alcuna documentazione.

E' sufficiente presentare la propria autocertificazione compilata in ogni sua parte, firmata personalmente (o dal genitore di minorenne/tutore), su apposito modulo fornito dall'Azienda Usl. In quest'autocertificazione, la persona dichiara di essere in possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione e si impegna a chiedere

l'annullamento o revoca del certificato di esenzione qualora si rendesse conto di non essere più in possesso dei requisiti dichiarati.

**B10 Ho già l'esenzione dal ticket per invalidità (o per patologia), posso chiedere anche l'esenzione per reddito, avendone i requisiti?**

Non c'è incompatibilità tra esenzione per invalidità/patologia ed esenzione per reddito. Se l'esenzione per invalidità C01-C02-C03-C04 è estesa a tutte le visite ed esami, il certificato di esenzione in base al reddito non aggiunge alcun ulteriore beneficio.

**B11 Per il minore in adozione/affido/comunità residenziale chi deve compilare l'autocertificazione?**

Per il minore in adozione/affido/comunità residenziale il modulo di autocertificazione deve essere compilato dal soggetto giuridicamente titolare dell'adozione/affidamento del minore: il genitore adottivo o affidatario, il responsabile della comunità residenziale, il sindaco ecc...

8

## **C REQUISITI PER L'ESENZIONE IN BASE AL REDDITO**

**C1 Quali sono i requisiti necessari per essere esenti dal ticket in base al reddito?**

Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:

- i bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98 (codice esenzione **E01**)
- i cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98; l'esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico (codice esenzione **E01**)
- i disoccupati, già precedentemente occupati alle dipendenze e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento della sottoscrizione dell'autocertificazione (codice esenzione E02). Nota Bene: Ai sensi del D.Lgs 150/15 (job acts) non è più richiesto di recarsi al centro per l'impiego per richiedere lo stato di disoccupazione ma occorre autodichiararlo sullo stesso modulo di autocertificazione per il rilascio dell'esenzione.
- i titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari a carico (codice esenzione E03)
- i titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a €11.362,05 in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice esenzione E04)



Il reddito considerato è riferito all'anno precedente a quello di sottoscrizione dell'autocertificazione.

## **C2 Il reddito percepito e la condizione del nucleo familiare, ai fini dell'esenzione, a che anno si riferiscono?**

Il diritto all'esenzione viene riconosciuto sulla base del reddito percepito nell'anno precedente a quello di sottoscrizione dell'autocertificazione. Così come il reddito, anche la condizione del nucleo familiare fa riferimento all'anno precedente. Una modifica della condizione del nucleo familiare fiscale (matrimonio, separazione legale, decesso, nuovo lavoro...) può quindi comportare una variazione del reddito da autocertificare all'Azienda Usl ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket, ma solo a partire dall'anno successivo.



## **C3 Come posso sapere qual è il mio reddito dell'anno precedente se non ho ancora presentato la dichiarazione dei redditi o ricevuto il CUD o altro analogo modello?**

Nei primi mesi dell'anno, quando non si è ancora in possesso di informazioni documentate sul reddito percepito nell'anno precedente, si dovrà compilare l'autocertificazione sulla base del reddito che si valuta di avere effettivamente percepito, anche basandosi sulla precedente dichiarazione dei redditi, se la situazione non è modificata.

Non appena in possesso della documentazione necessaria, si dovrà verificare se il proprio reddito rientra nei limiti previsti. Nel caso in cui questi limiti siano superati, si dovrà immediatamente darne comunicazione all'Azienda Usl, revocando il diritto all'esenzione.

## **C4 Con l'introduzione dell'autocertificazione i requisiti per l'esenzione ticket in base al reddito sono cambiati?**

No, i requisiti restano gli stessi, cambiano solo le modalità per certificare il proprio diritto all'esenzione.

## **C5 Cosa s'intende per "reddito complessivo nucleo familiare fiscale" ai fini dell'esenzione?**

Fanno parte del nucleo familiare a fini fiscali, quindi anche ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket, il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico), i figli, le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51.

Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico, che risulta dal certificato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale. E' assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano nella stessa abitazione.

Attenzione! Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente o non convivente. Nel caso di coppie separate o unioni di fatto, quando il figlio (sia minore che maggiorenne) è a carico di entrambi i genitori al 50%, i genitori devono individuare di comune accordo il genitore che farà parte del nucleo familiare insieme al figlio. Si dovrà tenere conto dei precedenti eventuali accordi o situazioni giudiziali già assunti sugli oneri di mantenimento e obbligo di cura verso i figli e quindi calcolare un solo reddito. Si ricorda, inoltre, che l'art. 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede espressamente che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

In base a questa legge, dunque, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente fanno parte dello stesso nucleo fiscale. Viceversa, i conviventi di fatto, così come individuati dalla stessa legge n. 76/2016, non fanno parte dello stesso nucleo familiare fiscale ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione.

## **C6 Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?**

Il reddito complessivo fiscale del nucleo familiare ai fini dell'esenzione è dato dalla somma dei redditi lordi dei singoli membri del nucleo, come da dichiarazione redditi presentata riferita all'anno precedente. Il reddito è ricavabile dai modelli CUD, modello 730, Modello UNICO persone fisiche.

Si sottolinea che:

"Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione dal ticket sanitario correlato al reddito, deve essere considerato il complesso dei redditi prodotti nell'anno di riferimento dai componenti del nucleo familiare, a prescindere dal fatto che gli stessi costituiscano redditi imponibili ai fini IRPEF ovvero siano assoggettati ad altro tipo di imposizione. Di conseguenza, dovranno essere presi in considerazione i redditi da locazione (anche se assoggettati a cedolare secca) ed i redditi dominicali, agrari o da fabbricato (anche se esentati dall'IRPEF in quanto assoggettati ad IMU). Confluiscono nel reddito complessivo anche le somme ricevute a titolo di liquidazione a seguito di licenziamento."

*(fonte: chiarimenti forniti dal Ministero della salute Direzione programmazione sanitaria dott.ssa Silvia Arcà)*

Tutti i redditi anche l'eventuale reddito al di sotto dei 2.840,51 euro, percepito dai familiari a carico va sommato al reddito degli altri componenti il nucleo familiare, anche se è inferiore alla soglia minima sopra la quale è riconosciuta una posizione fiscale individuale.

In caso di dubbi sull'identificazione del reddito complessivo rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale e ai Patronati.

Dovranno inoltre essere indicati, in sede di autocertificazione, i redditi, sia che siano prodotti in Italia che all'estero.

### **C7 Quali familiari possono essere considerati “familiari a carico”?**

I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51.

Sono familiari a carico:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti di età anche se non conviventi e residenti all'estero
- altri familiari conviventi a carico:
  - a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato
  - b) i discendenti dei figli
  - c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
  - d) i genitori adottivi
  - e) i generi e le nuore;
  - f) il suocero e la suocera;
  - g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

### **C8 Quali sono le condizioni per avere diritto all'esenzione ticket E02 per disoccupazione in base al reddito?**

Devono essere presenti sia la condizione di disoccupazione che la condizione di reddito.

#### **1) Condizione di disoccupazione:**

Ai fini dell'esenzione dal ticket E02 in base al reddito si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato) un'attività da lavoro dipendente. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto un'attività lavorativa, né il soggetto che ha cessato un'attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità.

La condizione di disoccupazione deve essere presente al momento della prescrizione della visita/esame/farmaco.

Le persone collocate in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, non possono usufruire di questa esenzione dal ticket.

Chi ha un rapporto di lavoro dipendente non può essere considerato disoccupato, ai fini dell'esenzione dal ticket, anche se l'impegno orario è inferiore alle venti ore settimanali. Nota Bene: Ai sensi del D.Lgs 150/15 (job acts) non è più richiesto di recarsi al centro per l'impiego per richiedere lo stato di disoccupazione ma occorre autodichiararlo sullo stesso modulo di autocertificazione per il rilascio dell'esenzione.

## 2) **Condizione di reddito:**

L'esenzione è possibile se oltre allo status di disoccupato la persona appartiene ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo - riferito all'anno precedente - fino a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato e ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico.

L'indennità di disoccupazione è compresa nel calcolo del reddito.

L'esenzione dal ticket per disoccupazione è estesa anche ai familiari a carico della persona disoccupata.

### **C9 E' sufficiente aver compiuto 65 anni per avere diritto all'esenzione ticket in base al reddito?**

No, non è sufficiente. Il cittadino over 65enne ha diritto all'esenzione ticket in base al reddito se appartiene ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98. L'esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico.

### **C10 Il cittadino disoccupato che ha perso una precedente occupazione autonoma può avere diritto all'esenzione ticket in base al reddito?**

No, perché possono rientrare nella categoria dei disoccupati che hanno diritto all'esenzione E02 per reddito esclusivamente coloro che hanno perso una precedente occupazione alle dipendenze - quindi non un'occupazione autonoma / libero professionale. Lo stabilisce la circolare del Ministero della sanità n. 100 del 17 gennaio 1996, tuttora in vigore.

### **C11 Il cittadino straniero extracomunitario disoccupato ha diritto all'esenzione ticket in base al reddito?**

Il cittadino straniero extracomunitario disoccupato, per perdita di una precedente occupazione nel territorio nazionale, ha diritto all'esenzione dal ticket per reddito, se iscritto al Servizio sanitario regionale. Per ottenerla deve autocertificare lo status di disoccupato.

### **C12 Il cittadino con pensione di reversibilità ha diritto all'esenzione ticket in base al reddito?**

Il cittadino con pensione di reversibilità ha diritto all'esenzione se il reddito del nucleo familiare rientra nei limiti previsti e se supera i 65 anni.

### C13 Condizioni per aver diritto all'esenzione ticket E02 in base al reddito

Condizione della persona	Diritto all'esenzione E02 In base al reddito
<b>1 .STATO DI DISOCCUPAZIONE</b>	
Aver perso il lavoro	SI, condizione necessaria
Aver perso un lavoro alle dipendenze	SI
Aver perso un lavoro a tempo determinato	SI
Essersi dimesso spontaneamente	SI
Aver perso un lavoro autonomo / libero professionale	NO
Essere in cassa integrazione / avere un contratto di solidarietà	NO
Essere in mobilità	NO
<b>2. ISCRIZIONE AL CENTRO PER PER L'IMPIEGO</b>	
E' iscritta al Centro per l'impiego e ha rilasciato la DID Dichiarazione di Immediata Disponibilità	SI, condizione necessaria
E' iscritta al Centro per l'Impiego e ha un lavoro alle dipendenze o co.co.pro.	NO, anche se lavora meno di 20 ore/settimana
E' iscritta al Centro per l'Impiego e ha un lavoro autonomo	NO
<b>3. REDDITO</b>	
Esiste una soglia di reddito?	SI, condizione necessaria: il reddito complessivo del nucleo familiare nell'anno precedente deve essere inferiore a € 8.263,31 (incrementato a €11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio e familiare a carico)
Il reddito considerato è familiare o individuale?	familiare
Il reddito considerato a quale periodo è riferito? L'indennità di disoccupazione va compresa nel	all'anno precedente a quello di sottoscrizione dell'autocertificazione. SI
<b>4.UTILIZZO DELL'ESENZIONE</b>	
Certificazione dei requisiti	Autocertificazione allo sportello dell'Azienda USL
Quando deve esserci lo stato di disoccupazione	Al momento della prescrizione della prestazione sanitaria
L'esenzione è estesa ai familiari a carico	SI
<b>5.REVOCA O ANNULLAMENTO</b>	
In caso di modifica delle condizioni di reddito o lavorative occorre modificare o annullare l'autocertificazione?	SI con apposito modulo

## **D UTILIZZO DELL'ESENZIONE TICKET**

### ***D1 Il tesserino di esenzione ticket per reddito va portato sempre con sé?***

Dall'anno 2011 l'esenzione deve essere sempre riportata sulla ricetta di prescrizione. Il medico di famiglia riceve in automatico l'informazione sulle esenzioni dei suoi assistiti, quindi non dovrebbe essere necessario presentargli ogni volta il tesserino di esenzione.

E' invece necessario presentarlo allo specialista del Servizio sanitario nazionale, al momento della prescrizione di una visita o di un esame di fuori regione, all'accesso alle strutture convenzionate accreditate con l'Azienda USL e agli ambulatori dei medici di assistenza primaria a libero accesso presso i quattro poliambulatori della regione (Aosta Morgex, Chatillon Donnas)

14

### ***D2 Il medico di famiglia/pediatra di libera scelta viene informato del rilascio della mia esenzione?***

Il medico di famiglia e il pediatra ricevono direttamente, attraverso la rete informatica regionale, l'informazione sulle esenzioni dei propri assistiti. Non è necessario presentare il tesserino di esenzione al proprio medico/pediatra, ogni volta che compila una ricetta per visite o esami specialistici.

### ***D3 L'esenzione per l'anno in corso si può chiedere solo all'inizio di ogni anno?***

L'esenzione si può chiedere in qualunque momento dell'anno, e la sua validità parte dal giorno del suo rilascio. In qualsiasi giorno venga rilasciato, la scadenza resta comunque il 31 dicembre di quell'anno. Fanno eccezione le esenzioni con codice E01/E03/e04 se i requisiti di reddito restano entro i tetti massimi stabiliti.

### ***D4 Cosa devo fare se nel corso dell'anno non ho più i requisiti per l'esenzione?***

Ogni persona che ha sottoscritto l'autocertificazione per ottenere l'esenzione dal ticket, si è impegnata formalmente a chiedere la revoca del certificato di esenzione se vengono meno i requisiti dichiarati che ne attestavano il diritto.

Se nel corso dell'anno vengono meno i requisiti che danno diritto all'esenzione (ad esempio la persona disoccupata ha trovato un'occupazione), occorre darne immediata comunicazione all'Azienda Usl, presso gli stessi sportelli dove si è presentata l'autocertificazione per avere diritto all'esenzione. La comunicazione è obbligatoria e dev'essere immediata, non bisogna attendere la scadenza del certificato.

**D5 Cosa può accadere se ho dichiarato dati non veri per ottenere l'esenzione?**

L'autocertificazione di dati non veri è perseguibile penalmente in base all'art 76 del DPR 445/2000.

L'Azienda UsI controlla il contenuto di tutte le autocertificazioni, verificando che sia vero quanto dichiarato, anche sulla base dei dati sul reddito, forniti dall'Agenzia delle Entrate.

**D6 L'esenzione che mi è stata rilasciata può essere annullata o revocata?**

L'esenzione può essere annullata o revocata dall'interessato, tramite apposito modulo fornito dall'Azienda USL presso gli sportelli dove si è presentata l'autocertificazione.

Annullamento:

occorre chiedere l'annullamento del certificato se ci si rende conto di avere reso una dichiarazione non vera per un'errata valutazione del proprio reddito, in questo caso l'U.S.L. chiederà successivamente il rimborso dei ticket

Revoca:

va chiesta la revoca del certificato se a partire da un determinato giorno non sono più presenti i requisiti che davano diritto all'esenzione (ad esempio la fine della disoccupazione). In questo caso non si dovranno versare i ticket non pagati in precedenza, ma da quel giorno non si avrà più diritto all'esenzione.

**D7 Se ho usufruito dell'esenzione ticket senza averne diritto cosa può accadere?**

Se la persona interessata, durante il periodo di validità del proprio certificato di esenzione, si rende conto che le proprie condizioni sono cambiate ed ha inconsapevolmente utilizzato ugualmente il certificato per usufruire dell'esenzione, dovrà subito recarsi agli sportelli dell'Azienda UsI e chiedere l'annullamento o la revoca del certificato.

L'U.S.L. inseguito chiederà di pagare tutti i ticket non versati, per prestazioni di cui ha usufruito quando in realtà non c'erano i requisiti per l'esenzione.

Se invece la mancanza dei requisiti emerge dai controlli successivi effettuati dal Ministero Economia e Finanze, anche a distanza di anni, l'ufficio Recupero Crediti dell'Azienda USL chiederà il versamento di tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati.

La dichiarazione non vera senza una successiva rettifica è perseguibile penalmente in base all'art 76 del DPR 445/2000.

**D8 L'Azienda UsI controlla le autocertificazioni rilasciate per ottenere l'esenzione?**

L'Azienda USL in qualsiasi momento può controllare il contenuto di tutte le autocertificazioni e degli atti di notorietà, verificando che sia vero quanto dichiarato e la sussistenza dei requisiti tramite una convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

**D9 L'Azienda USL recupera il credito nel caso di autocertificazione con esito negativo?**

L'Azienda USL tramite l'ufficio Recupero Crediti, provvede a recuperare i ticket usufruiti impropriamente, verso tutti gli assistiti che hanno reso un'autocertificazione "non veritiera" e che sono stati segnalati dal MEF.

**D10 Il medico mi ha rilasciato una ricetta in cui non è indicata l'esenzione per reddito, alla quale ho diritto: cosa devo fare?**

Occorre verificare allo sportello dell'Usl la corretta registrazione della propria esenzione, in modo che le ricette siano emesse già corrette in automatico.

La ricetta dovrà essere riscritta, per riportare l'indicazione del diritto all'esenzione, ma solo se si è già in possesso dell'esenzione dal ticket in base al reddito" rilasciata dall'Azienda Usl.

16

**D11 Il medico mi ha rilasciato una prescrizione di visite/esami con indicata l'esenzione per reddito, alla quale in realtà non ho diritto: cosa devo fare?**

Se la prescrizione prevede l'esenzione, ma in realtà in quella data il certificato di esenzione era già scaduto o era stato annullato o revocato, al momento della prenotazione l'Azienda Usl potrà verificare nel sistema informatico che l'esenzione non sia più valida.

In questo caso la persona dovrà pagare il ticket.

**D12 Al momento della prescrizione di una visita/esame ho diritto all'esenzione per reddito, ma il giorno della visita/esame non ne ho più diritto: cosa devo fare?**

Se al momento della prescrizione ho diritto all'esenzione dal pagamento del ticket, e questo diritto è stato riportato nella ricetta, anche se il giorno della visita/esami non ho più i requisiti si tiene conto del diritto all'esenzione alla data della prescrizione.

**D13 Al momento della prescrizione di una visita/esame non ho diritto all'esenzione per reddito, ma il giorno della visita/esame ne ho già diritto: cosa devo fare?**

Se al momento della prescrizione non avevo diritto all'esenzione dal pagamento del ticket (e quindi nella ricetta non era riportata alcuna esenzione), ma il giorno della visita/esame ho già i requisiti ed è già stata rilasciata l'esenzione, per poter usufruire dell'esenzione dal ticket la ricetta deve essere riscritta dal medico.

E' il caso di chi, ad esempio, ha maturato i requisiti per l'esenzione (compimento dei 65 anni, perdita del lavoro..) nel periodo intermedio tra il rilascio della ricetta e il giorno della visita o dell'esame prescritti.



**D14 Sono residente fuori regione e devo effettuare una visita o un esame in Valle d'Aosta, può essermi riconosciuta l'esenzione ticket per reddito?**

Se nella ricetta di prescrizione, anche rilasciata in altra regione, è indicato il codice di esenzione dal ticket per reddito, la persona non dovrà pagare il ticket.

Se l'esenzione dal ticket non è indicata nella ricetta di prescrizione, per usufruire dell'esenzione la persona residente in altra regione dovrà consegnare al momento della prenotazione della visita/esame l'autocertificazione delle proprie condizioni di esenzione in base al reddito, su apposito modulo fornito dallo sportello dell'Azienda USL.

**D15 Sono residente fuori regione, può essermi prescritta in Valle d'Aosta una ricetta con indicato il codice di esenzione ticket per reddito?**

Può essere rilasciata (ad esempio da uno specialista) una prescrizione di visite/esami ad un cittadino residente in altra regione con indicato il codice di esenzione dal ticket per reddito, se la persona interessata:

- presenta al medico prescrittore il certificato di esenzione ticket per reddito rilasciato dalla propria Azienda Asl
- ha presentato al medico specialista la prescrizione della visita, rilasciata dal proprio medico di famiglia, che indica il codice di esenzione.

In assenza di certificato di esenzione o di ricetta esente, non potrà essere rilasciata una ricetta che riporti il codice di esenzione per reddito.

Per usufruire dell'esenzione, in assenza di certificato di esenzione o di ricetta esente, la persona residente in altra regione dovrà consegnare al momento della prenotazione della visita/esame l'autocertificazione delle proprie condizioni di esenzione in base al reddito, su apposito modulo fornito dallo sportello dell'Azienda Usl Valle d'Aosta.

## **E RINNOVO DELL'ESENZIONE**

**E1 Quando scade l'esenzione dal ticket in base al reddito?**

Solo l'esenzione con codice E02 ha validità fino al 31/12 dell'anno in cui è stata rilasciata.

Per le altre esenzioni cod. E01-E03-E04 la validità è fino al 31/03 dell'anno successivo a quello di presentazione dell'autocertificazione.

Per gli assistiti che hanno l'assistenza temporanea presso un'Azienda Usl diversa da quella di residenza, la validità del certificato non può superare la data di scadenza dell'assistenza.

## **E2 Cosa devo fare per rinnovare l'esenzione scaduta?**

Per le esenzioni E02 devo presentarmi, non prima della data di scadenza (31 dicembre) ad una delle sedi dell'Azienda Usl in cui viene rilasciato e presentare una nuova autocertificazione del possesso dei requisiti, esattamente come per il primo rilascio.

Per le esenzioni E01/E03/E04 l'esenzione non va rinnovata e mantiene la sua validità, se i requisiti di reddito restano entro i tetti massimi stabiliti.

Per i bambini di età inferiore a 6 anni l'esenzione è rinnovata automaticamente dal M.E.F. fino al giorno del compimento dei 6 anni e mantiene la sua validità, se i requisiti di reddito restano entro i tetti massimi stabiliti.

## **E3 Se ho più di 65 anni devo rinnovare ogni anno l'esenzione dal ticket?**

Per le persone di età pari o superiore a 65 anni l'esenzione viene validata annualmente (il 1 aprile) dal Ministero Economia e Finanze, quindi non va rinnovata ogni anno.

Ogni anno, però, occorre verificare che le proprie condizioni di reddito rimangano tali da mantenere il diritto all'esenzione: il reddito del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, non deve quindi superare il tetto di € 36.151,98. Se ci si rende conto di aver superato questo tetto, occorre darne immediata comunicazione all'Azienda Usl e richiedere la revoca del certificato.

La stessa informazione viene resa disponibile al medico prescrittore che riporta il codice dell'esenzione sulla prescrizione.

L'assistito che non si è visto validare l'esenzione e che comunque ritenga di averne diritto deve recarsi all'Usl per sottoscrivere l'autocertificazione.

## **E4 Per i bambini di età inferiore a 6 anni l'esenzione va rinnovata ogni anno?**

Per i bambini di età inferiore a 6 anni il certificato è rinnovato dal Ministero Economia e Finanze automaticamente fino al giorno del compimento dei 6 anni.

Se il reddito del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, supera il tetto di € 36.151,98 il bimbo non ha più diritto all'esenzione e i genitori sono tenuti a comunicarlo immediatamente all'Azienda Usl. In caso di inadempienze sono previste sanzioni e il pagamento dei ticket non versati.

### **Ufficio Recupero Crediti**

Via Guido Rey, 1 - 11100 AOSTA (AO)

Tel. +39 0165 - 544456-7 - Fax + 39 0165 - 31303

Email [micarlin@ausl.vda.it](mailto:micarlin@ausl.vda.it) [lpietrosanti@ausl.vda.it](mailto:lpietrosanti@ausl.vda.it)